

# TAX NEWS

## 2018-5

*L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.*



## SOMMARIO

### **NORMATIVA**

Al via la "mini Voluntary" edizione 2018

### **GIURISPRUDENZA**

Decadenza del potere di rettifica dei costi dedotti in modo "frazionato"

### **SCADENZE – GIUGNO 2018**

### **APPROFONDIMENTO**

Transfer Pricing – varato il decreto sulle rettifiche del Fisco "pro contribuente"

### **FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO**

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

## NORMATIVA

### Al via la "mini Voluntary" edizione 2018

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 1° giugno 2018)

Lo scorso 1° giugno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per l'accesso alla procedura di regolarizzazione introdotta dall'art. 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (cd. "mini Voluntary").

In base a tale disciplina i contribuenti – persone fisiche – rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente *in via continuativa all'estero*, in quanto iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero frontalieri, possono regolarizzare la mancata dichiarazione, nel quadro RW, delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, nonché le attività e le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

L'accesso alla procedura di regolarizzazione prevede la presentazione telematica di apposita istanza telematica, entro il 31 luglio 2018: l'istanza deve essere corredata da apposita relazione di accompagnamento.

La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma (a titolo di imposte, sanzioni ed interessi) pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016; qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, occorre prendere a riferimento il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il pagamento dell'importo dovuto, in un'unica soluzione o ripartito in 3 rate *mensili* di pari importo, consente così di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVAFE.

L'accesso alla procedura di regolarizzazione è precluso qualora il contribuente abbia già ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. ssa Alessandra De Rosa

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [alessandra.derosa@rsm.it](mailto:alessandra.derosa@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## GIURISPRUDENZA

### Decadenza del potere di rettifica dei costi dedotti in modo "frazionato"

(Corte di Cassazione, sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018)

Il panorama normativo tributario presenta tali complessità da generare incertezze anche su temi che potrebbero ritenersi consolidati.

Capita così di imbattersi in un recente arresto della giurisprudenza che ha affrontato una casistica che investe qualsiasi impresa: l'Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione di costi "frazionati", ovvero dedotti in esercizi successivi a quello di loro sostenimento, laddove tale iniziale annualità non sia più accertabile per decadenza dei termini di accertamento?

Nel caso oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione, l'Amministrazione finanziaria contestava la deduzione di una quota periodica di ammortamento per supposta radicale indeducibilità del costo (e non a fronte di errori di tipo materiale compiuti nella quantificazione della deduzione): l'ammortamento era riferito ad un originario onere, per la realizzazione di un cespite, sopportato in un periodo di imposta oramai non più accertabile.

La società ricorrente in giudizio sosteneva che il potere di rettifica dell'Agenzia era impedito dal decorso del periodo di accertamento dell'annualità "originaria" di sostenimento del costo, mentre l'Amministrazione finanziaria invocava la bontà della rettifica della singola quota dedotta nell'annualità ancora aperta al controllo fiscale.

Molto interessanti le conclusioni raggiunte dai giudici, chiamati quindi a stabilire se in ipotesi di costi che danno luogo a deduzione frazionata in più anni la decadenza in danno dell'Agenzia maturi con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione di ciascun specifico "rateo" ovvero con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è iniziato a decorrere.

Seppur la soluzione favorevole all'Erario trovi apparente conforto in applicazione del *criterio di autonomia dei periodi d'imposta* (art. 7 del TUIR), secondo il quale a ciascun periodo d'imposta corrisponde *un'autonoma* obbligazione tributaria, la Corte di Cassazione ha osservato che tale criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta *non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente*, atteso che, non opera in relazione a situazioni "geneticamente unitarie" e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive.

Da un punto di vista generale, pertanto, in ipotesi di costi che danno luogo ad un *diritto a deduzione frazionata* in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto (dal 2016 quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio; è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i *presupposti del diritto alla deduzione* e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa.

In applicazione di tali principi al caso in esame, la Cassazione ha desunto che, essendo stata effettuata l'iscrizione in bilancio dell'originario costo nell'annualità 1998 ed essendo state dedotte le quote di ammortamento negli anni successivi fino al 2007 (anno oggetto di contestazione), era di conseguenza *precluso* all'Ufficio rettificare *nel 2011* (anno di notifica dell'accertamento per l'esercizio 2007) le quote

di ammortamento deducibili nei successivi esercizi, non ricorrendo affatto nella fattispecie un'ipotesi di *errato calcolo* delle quote di ammortamento: solamente in quest'ultima evenienza, secondo i giudici, sopravvive infatti il potere di rettifica da parte del Fisco.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Luciano Fiorentino*

**RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email [luciano.fiorentino@rsm.it](mailto:luciano.fiorentino@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## SCADENZE – GIUGNO 2018

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato a 700.000 euro.  
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
  - in materia di IVA,
  - in materia di imposte sui redditi ed IRAP,
  - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro.

---

### sabato 16

*(termine prorogato a lunedì 18)*

---

#### IMU e TASI – versamento I rata 2018

---

Termine per il versamento della I rata dell'Imposta Municipale (IMU) e della TASI.

Si ricorda che le suddette imposte sono versate in 2 rate (scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre), di cui la prima è pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni previste per il 2017, mentre la seconda rata è dovuta a saldo per l'importo che residua.

Entro il termine del 30 giugno, invece, vanno trasmesse ai Comuni di riferimento le dichiarazioni IMU concernenti le variazioni immobiliari occorse nel 2017 che abbiano determinato una variazione del debito d'imposta. Non sono oggetto di dichiarazione le variazioni sopravvenute "certificate" da atto notarile (es. compravendite) e quelle che determinano un aumento di tassazione rispetto al periodo precedente.

La dichiarazione va inviata al Comune per raccomandata.

---

#### Assegnazioni beni sociali – trasformazioni in società semplici – scioglimento agevolato – versamento rata

---

Per coloro che si sono avvalsi della normativa di favore ( art. 1, commi da 115 a 120, L. 28 dicembre 2015, n. 208 – come prorogate dall'art. 1, comma 565, L. 11 dicembre 2016, n. 232 ) che consentiva, entro il 30 settembre 2017, di procedere alternativamente con :

- l'assegnazione ai soci di beni sociali,
- la trasformazione di società commerciali in società semplici,
- l'estromissione di beni dalla ditta individuale,

entro la data odierna va versato l'importo dovuto residuo dell'imposta sostitutiva.

---

### sabato 30

*(termine prorogato a lunedì 2 luglio)*

---

#### Versamenti IREF-IREG-IRAP

---

Entro la data odierna le persone fisiche, le società di persone e di capitali (con esercizio coincidente con



l'anno solare), versano il saldo 2017 ed il primo acconto 2018 (se dovuto) di:

- IRPEF ed addizionali;
- IVIE (imposta sul valore degli immobili siti all'estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie site all'estero);
- imposte sostitutive (es. cedolare secca);
- contributi INPS – gestione separata;
- IRES;
- IRAP;
- contributi camerali.

È possibile effettuare i suddetti versamenti entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, e gli importi sono, a scelta del contribuente, rateizzabili.

---

### Rivalutazione partecipazioni e terreni – termine versamento imposta sostitutiva

---

Per i contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore fiscale dei terreni edificabili e con destinazione agricola od il valore fiscale delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2018, scade il termine per il versamento dell'unica o della 1° rata dell'imposta sostitutiva (pari all'8%), nonché per l'asseverazione (da parte del professionista incaricato) della relativa perizia di stima.

Per i contribuenti che nel 2016 o nel 2017 hanno rivalutato il valore fiscale dei terreni edificabili e con destinazione agricola od il valore fiscale delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, scade il termine per il versamento, rispettivamente, della II e della III rata dell'imposta sostitutiva, in caso di originaria opzione per il versamento rateale.

## APPROFONDIMENTO

### Transfer Pricing – varato il decreto sulle rettifiche del Fisco “pro contribuente”

Nello scorso numero delle Tax News si è dato conto delle importanti novità recentemente introdotte in materia di Transfer Pricing: oggetto dell'analisi è stato, in particolare, il Provvedimento del MEF con il quale sono state ufficializzate, a “livello normativo”, le linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di Transfer Pricing. Si ricorda che l'emanazione del suddetto Provvedimento derivava dalle modifiche apportate all'art. 110 del TUIR dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50: in base a tale disposizione è stato infatti stabilito che, con apposito decreto ministeriale, potevano essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida di applicazione del TP.

Lo scorso 30 maggio l'Agenzia delle Entrate ha emanato l'ulteriore Provvedimento in base al quale vengono disciplinate le modalità di gestione delle cd. “variazioni in diminuzione” derivanti da rettifiche di TP avvenute in Paesi esteri.

In sostanza, al fine di scongiurare una *doppia tassazione di gruppo*, qualora in una giurisdizione estera vengano definitivamente accertati *maggiori* imponibili derivanti da transazioni infragruppo che hanno avuto, come controparte, un'impresa italiana, occorre consentire – in linea di principio – una speculare variazione *in diminuzione* nella fiscalità dell'impresa italiana stessa.

Il provvedimento attua quindi l'art. 31-quater del DPR n. 600/73, in base al quale:

“la rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

- a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;
- b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.”

Nel seguito si fornisce una breve sintesi del Provvedimento.

#### Accesso alla procedura di rettifica

L'impresa che vuol far valere il proprio diritto alla rettifica in diminuzione del proprio imponibile, a fronte delle menzionate riprese fiscali accertate nel paese estero dove risiede l'altra impresa di gruppo “controparte” delle transazioni incriminate, deve presentare un'istanza all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, sito in Roma.

L'istanza può essere alternativamente:

- inviata per posta elettronica certificata;

- redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- redatta in carta libera e consegnata direttamente all'Ufficio che ne rilascia ricevuta all'atto di presentazione.

### Contenuto dell'istanza

L'istanza, deve innanzitutto indicare lo "strumento giuridico" per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione, che può alternativamente essere:

- la "procedura amichevole" prevista dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi,
- la procedura prevista dalla cd. "Convenzione Arbitrale" in materia di TP, in vigore tra i Paesi della Comunità Europea (convenzione del 23 luglio 1990);
- gli altri strumenti giuridici disciplinanti la risoluzione delle controversie internazionali come recepiti nell'ordinamento nazionale.

L'istanza deve altresì:

- indicare l'oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall'autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Qualora alla data di presentazione dell'istanza la rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, l'istanza deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva;
- recare in allegato:
  - una traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall'autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento. È fatta salva la facoltà da parte dell'Ufficio di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno;
  - tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza.

L'istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

### Gestione della procedura

Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio avvia un'attività "istruttoria", al termine della quale può dichiararne l'ammissibilità, ovvero comunicare l'improcedibilità (per mancanza dei documenti necessari: in tal caso viene concesso un termine ulteriore all'impresa al fine di fornire li elementi/documenti mancanti) ovvero l'inammissibilità (mancanza di documenti essenziali non sanata dal contribuente).

Una volta terminata la fase istruttoria, l'Agenzia delle Entrate procede all'esame di merito dell'istanza e della relativa documentazione, potendo anche invitare l'impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore al fine di fornire dettagli necessari al buon esito della procedura. Di tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Al termine dell'istruttoria, la procedura si conclude con *l'emissione di un atto motivato di riconoscimento* ovvero di *mancato riconoscimento* della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.

In caso di esito positivo della procedura, l'Ufficio dapprima comunica all'Autorità fiscale dello Stato estero la relativa rettifica in diminuzione: successivamente, previa acquisizione della certificazione rilasciata da parte dell'autorità fiscale estera, ovvero di documentazione idonea equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata, viene emanato un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia che dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che espleta tutte le formalità necessarie.

#### **Cause di "estinzione della procedura"**

Il Provvedimento del 30 maggio specifica che rappresenta una causa di estinzione del procedimento la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all'atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l'Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell'istruttoria. La procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell'Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze in cui viene definitivamente constatato che il contribuente è passibile di "sanzioni gravi" connesse all'oggetto del procedimento.

#### **Rapporti tra la procedura "interna" di rettifica e le procedure internazionali**

La presentazione dell'istanza avviata in base alle disposizioni del Provvedimento del 30 maggio determina l'attivazione della procedura per la risoluzione delle controversie internazionali prevista dallo strumento giuridico prescelto in fase iniziale.

Qualora il procedimento si concluda con il *mancato riconoscimento* della variazione in diminuzione del reddito, la stessa potrà essere ottenuta attraverso *l'esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri all'interno della relativa (e differente) procedura per la risoluzione delle controversie internazionali*, come stabilito dall'art. 31-quater comma 1, lettera a) del DPR n. 600/73 indicato in precedenza.

Qualora il contribuente non intenda richiedere, con l'istanza, la rettifica in diminuzione *unilaterale* di cui all'art. 31-quater, resta ferma in ogni caso la sua facoltà di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie internazionali prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi ovvero dalla Convenzione Arbitrale.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Gabriele Giardina*

**RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [gabriele.giardina@rsm.it](mailto:gabriele.giardina@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

### LO SAPETE CHE...

**Dal 25 maggio è diventato pienamente operativo il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali?**

Il 25 maggio 2018 è diventato pienamente operativo nei singoli Stati membri dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Tra le principali novità si annoverano l'accento sulla responsabilizzazione (cd accountability) di titolari e responsabili del trattamento, l'introduzione della figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (cd DPO) nonché l'obbligo di (i) effettuare, in presenza di determinate circostanze, la valutazione di impatto; (ii) notifica al Garante e di comunicazione all'interessato in caso di "data breach" e (iii) tenuta del Registro dei trattamenti. Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del Regolamento potranno arrivare sino al 4% del fatturato globale annuo dell'esercizio precedente.

### SENTENZA DEL MESE

#### **I riders sono lavoratori autonomi**

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 778 datata 11 aprile 2018, ha respinto il ricorso depositato da 6 fattorini (cd riders) avverso una nota società tedesca di consegna di cibo a domicilio. Nella specie i riders si erano opposti all'interruzione da parte della società del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con essi intercorrente a seguito delle loro proteste, risalenti al 2016, di avere un trattamento economico e normativo più equo, rivendicando la sussistenza nei fatti di un rapporto di lavoro subordinato. I riders sostenevano, infatti, che la società (i) impartiva loro delle "direttive" dettagliate aventi ad oggetto, tra le altre, la determinazione dell'orario e del luogo di lavoro, la verifica della loro presenza nei punti di partenza, l'obbligo di effettuare la consegna in tempi prestabiliti, nonché (ii) esercitava un potere di controllo e di vigilanza attraverso il monitoraggio della loro produttività. All'esito del procedimento, il Tribunale ha ritenuto, invece, che non fossero lavoratori subordinati in quanto "*non avevano l'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l'obbligo di riceverla*". Secondo il Tribunale, questa caratteristica del rapporto di lavoro è "*di per sé determinante ai fini di escludere la sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro perché è evidente che se il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa, non può neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo*". Tra l'altro, da un esame in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto, è emerso, a parere del Tribunale, che i riders, dopo aver confermato la loro disponibilità, potevano revocarla ovvero non presentarsi a rendere la prestazione lavorativa. E in tali ipotesi, alcuna sanzione disciplinare era stata loro irrogata, circostanza che escludeva anche la loro sottoposizione al potere disciplinare del presunto datore di lavoro. Di conseguenza, secondo il Tribunale di Torino, anche le domande relative alla nullità, inefficacia, illegittimità dell'interruzione (rectius licenziamento) e le ulteriori richieste alle stesse connesse non hanno potuto trovare accoglimento, con conseguente rigetto del ricorso.

### GIURISPRUDENZA

#### **Agente dimissionario e assenza di giusta causa**

La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza del 22 dicembre 2017, si è occupata delle dimissioni per giusta causa rassegnate da un agente di una società del settore del credito a consumo. In particolare



l'agente dimissionario aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. (e, in subordine, comunque il pagamento dell'indennità di preavviso), lamentando sia il peggioramento delle condizioni contrattuali applicabili ai clienti appartenenti alla sua cerchia che l'illegittimità della scelta della preponente di riservare condizioni contrattuali di miglior favore alle proprie filiali operanti nella zona assegnatagli. Nel confermare la posizione espressa dal giudice di primo grado, la Corte d'Appello ha osservato che, per un verso, le variazioni *in peius* delle condizioni contrattuali avevano ricevuto espressamente l'accettazione dell'agente e che, comunque, in virtù di una clausola contrattuale, la preponente avrebbe potuto procedere anche unilateralmente. Ancora, la Corte di Appello ha rilevato che la scelta della preponente di favorire, riservando condizioni di miglior favore, le proprie filiali di zona, non poteva in alcun modo ritenersi illegittima in quanto l'agente non era ad essa legato contrattualmente da un vincolo di esclusività. Alla luce di questi rilievi, i giudici della Corte d'Appello hanno respinto il ricorso dell'agente dimissionario.

### **Legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non fondato sulla crisi**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9127 del 12 aprile 2018, si è occupata del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sorretto da un andamento economico negativo. Nel caso di specie i giudici di merito investiti della causa avevano ritenuto illegittimo il recesso datoriale in quanto *"le situazioni sfavorevoli non risultavano tali da influire in modo decisivo sulla normale attività produttiva del settore"*. I giudici di legittimità hanno, invece, rilevato che – pur non potendosi riconoscere un andamento economico negativo nel contesto aziendale e settoriale del datore di lavoro – era incontestato che lo stesso aveva, effettivamente, provveduto ad un riassetto aziendale, finalizzato alla migliore efficienza produttivo-organizzativa, e quindi alla soppressione della posizione del dipendente licenziato. Alla luce di queste evidenze, la Suprema Corte ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza della Corte d'Appello territorialmente competente. In sostanza in un licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'andamento economico negativo dell'azienda non rappresenta un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve provare, essendo sufficiente l'esistenza di ragioni inerenti la produttività e l'organizzazione aziendale tali da determinare casualmente l'effettiva soppressione di una determinata posizione lavorativa. Peraltro, dal ragionamento della Corte emerge nel novero di queste ragioni vi possono essere quelle volte ad una migliore efficienza gestionale o produttiva o ad un incremento della redditività dell'impresa. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 41 Cost., la scelta del datore di lavoro non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità

### **Legittimo il licenziato di chi offende la propria azienda su Facebook**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10280 pubblicata in data 27 aprile 2018, si è occupata del licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver pubblicato affermazioni denigratorie e di disprezzo nei confronti del datore di lavoro e dei suoi rappresentanti sulla propria pagina FaceBook. In particolare la Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha rilevato in primo luogo che la condotta della lavoratrice – pur non volendo ricondurla all'elemento volitivo del dolo – può sicuramente ricondursi nell'alveo di un comportamento caratterizzato da colpa grave e, dunque, idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario. Analogamente, in relazione all'elemento oggettivo, la Suprema Corte ha sottolineato che *"la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone"*, risultando così suscettibile di ledere, anche sotto questo profilo, il vincolo fiduciario posto alla base di un normale rapporto di lavoro. In sostanza questa sentenza conferma quell'orientamento giurisprudenziale che considera legittimi i licenziamenti disciplinari intimati per l'utilizzo improprio dei social network.

## La relatività del requisito della immediatezza nel procedimento disciplinare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7424 del 26 marzo 2018, si è nuovamente occupata della questione relativa all'immediatezza della contestazione disciplinare ed alla tempestività della sanzione poi adottata. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva avviato nei confronti del proprio dipendente il procedimento disciplinare – conclusosi poi con un licenziamento per giusta causa – solo vari mesi dopo il verificarsi dei fatti contestati. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha ribadito come il principio della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, *“quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso”*. Inoltre la Suprema Corte ha ricordato come il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. In sostanza il concetto di tempestività deve essere valutato in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale del datore

## PRASSI

### I chiarimenti dell'INL sul deposito dei verbali di conciliazione siglati in sede sindacale

L'Organizzazione sindacale Confederdia ha chiesto chiarimenti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) in merito al diniego opposto dall'ufficio territoriale di tale istituto al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ex art. 411 cod. proc. civ., motivato dalla presupposta carenza di legittimazione dell'organizzazione medesima. A tal riguardo, l'INL, con [nota protocollo del 17 maggio 2018 numero 163](#), ha innanzitutto sottolineato che il presupposto fondamentale di una conciliazione in sede sindacale è la circostanza che l'accordo sia raggiunto con una effettiva assistenza del lavoratore da parte della sua organizzazione sindacale. La nota ha inoltre richiamato, dopo aver ripercorso i dettati normativi in tema di conciliazioni sindacali nonché i requisiti di effettività del mandato e di rappresentatività richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, quanto già espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (prot. 5199 del 16/03/2016 e prot. 5755 del 22/03/2016). In particolare l'INL ha ribadito che, ai fini del deposito del verbale presso l'ufficio territoriale ed alla luce di quanto disposto dall'art. 412 ter cod. proc. civ., il soggetto sindacale *“deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”*. E secondo l'INL, posto che non tutti i contratti collettivi prevedono una specifica disciplina della conciliazione, la soluzione dell'autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività (da doversi adottare nelle sole ipotesi in cui la conciliazione sindacale è realizzata secondo specifiche disposizioni contrattuali) consente agli ispettori di evitare accertamenti tecnicamente complessi e, al contempo, garantisce l'autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.

### Siglato il verbale di accordo per il settore Gomma Plastica

In data 2 maggio 2018, la Federazione Gomma Plastica ha sottoscritto con Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL un verbale di accordo che, in linea con l'Accordo Interconfederale del precedente 9 marzo, si pone l'obiettivo di realizzare un modello contrattuale in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore. Ciò con particolare riferimento “a titolo esemplificativo”: (i) al ruolo del CCNL; (ii) alle relazioni industriali e (iii) alla definizione del nuovo trattamento economico tramite la determinazione degli elementi costitutivi del Trattamento Economico Complessivo e del Trattamento Economico Minimo. Peraltro, nodo centrale del verbale di accordo, al fine di rendere coerente il prossimo rinnovo del CCNL ai principi dell'accordo interconfederale, è la redazione, entro il 30 settembre 2019, un documento congiunto contenente le linee programmatiche per il rinnovo contrattuale. Le parti hanno così concluso di rinviare la scadenza del vigente CCNL (prevista per il 31 dicembre 2018) al 30 giugno 2019, garantendo, così come era stato



previsto in sede di rinnovo (10 dicembre 2015), i 76 euro di aumento medio lordo con riferimento al livello F ma con l'introduzione di due nuove tranches: Euro 21,00 al primo maggio 2018 e Euro 14,00 al primo gennaio 2019.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare:

*Avv. Vittorio De Luca*  
**De Luca & Partners**

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: [info@delucapartners.it](mailto:info@delucapartners.it);  
[www.delucapartners.it](http://www.delucapartners.it)

oppure

*Dott. Stefano Turchini*  
**HR Capital**

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: [info@hrcapital.it](mailto:info@hrcapital.it)  
[www.hrcapital.it](http://www.hrcapital.it)



## RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153 (registered office and operating office)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

**P.IVA e CF: IT97799920158**

RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2018

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

